

# Realizzare un piano di work for equity 1

Linee guida ed errori da evitare

**Nicola Vernaglione**

Certified Startup Advisor & Specialist



01

# Di cosa parla

## PANORAMICA

- Ambito e definizione
- Cosa dicono il DL e l'ADE
- Come e quando si applica
- Il flusso della procedura
- La compensazione del credito

02

# WFE. Ambito e definizione

REMUNERARE IL LAVORO CON LA  
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

**#ERRORE 1**


Non è una scorciatoia alla mancanza di liquidità



03


# Il Concetto

Il concetto di WORK FOR EQUITY è solitamente utilizzato per indicare quelle situazioni in cui il lavoro che è stato o sarà prestato a favore di una società è remunerato mediante l'assegnazione di quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi ad oggetto l'acquisizione degli stessi. Tale concetto era già noto nel nostro ordinamento prima ancora che entrassero in vigore le norme sulle startup innovative.



04

# Ambiti



1- Prestatori  
d'opera e servizi

2- Professionisti

3- Lavoratori  
autonomi

4- Amministratore

5- Assimilati

6- Soci

Piani  
Incentivazione



Fidelizzazione



05

# Soggetti



Forme Giuridiche

1- Startup  
Innovative

2- PMI Innovative

3- Incubatori  
Certificati

4- SPA

5- SRL

6- Cooperative

06

# I Riferimenti Normativi

IL DL179/2012 E LA CIRCOLARE ADE  
16/E

## #ERRORE 2

Il fai-da-te può portare a danni  
gravissimi e costi elevati

07

# Il Contenuto del DL

Il comma 4 dell'articolo 27 del DL 179-2012 che prevede che:

“Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”.








08

# La Circolare ADE (1)

Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati il decreto-legge n. 179 del 2012 prevede all'articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity). In particolare, le misure previste sono finalizzate a:



09

# La Circolare ADE (2)

- ➔ incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l'irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato (commi da 1 a 3);
- ➔ favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l'irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (comma 4)

The background features three large, overlapping orange circles of varying sizes. One large circle is in the upper left, a medium one is to its right, and a smaller one is in the bottom right corner.

10

# Come e quando si applica

LA PROCEDURA

**#ERRORE 3**

Non è una passeggiata. Non va bene  
per tutto





11

# Come si Applica

Come appare evidente il WFE configurandosi come una procedura di compensazione del credito rientra tra gli apporti «in denaro» al Capitale Netto. Diciamo Capitale Netto perché nell'ambito dell'applicazione è necessario prevedere in anticipo una valutazione premoney e quindi una delibera di aumento di capitale, nell'ambito delle quali (valutazione e AUCAP) definire quota «a capitale sociale» e quota in «sovrapprezzo».

La procedura, pertanto, prevenendo implicazioni di natura fiscale (non imponibilità ai fini del reddito e ai fini contributivi; maturazione del diritto alla detrazione per gli investimenti) deve seguire un percorso logico e «blindato» sia per creare un fascicolo valido per il Notaio sia in caso di chiarimenti o accertamenti da parte della AdE.

12

# La filiera Oggettiva

QUINDI LA FILIERA OGGETTIVAMENTE VALIDA  
DEVE PREVEDERE

- ➔ Un incarico/contratto con contenuti certi in termini di oggetto della prestazione, sua quantificazione e misurazione  
Milestone di verifica e di rendicontazione
- ➔ Procedure di rendicontazione (time/sheet)
- ➔ Parametro di quantificazione (orario o giornaliero) certo di quantificazione
- ➔ Riferimenti contrattuali al WFE con relativa quantificazione della partecipazione in pre money e post money e tipologia di quote assegnabili
- ➔ Rendicontazione finale ed emissione della fattura con chiaro riferimento normativo



13

# Quando si Applica

In quanto il WFE prevede l'ingresso di un socio, sebbene con possibili diritti limitati da eventuali categorie di quote, occorre utilizzarlo con molta parsimonia e in maniera strategica, evitando di renderlo un surrogato del cash o peggio utilizzarlo per carenza di liquidità. La vera forza del WFE si esplica quando è applicato nei confronti dei soci Founder della società o meglio coloro che contribuiscono allo sviluppo strategico e operativo e che nel primo (e nei primi) anno di vita dell'impresa non possono retribuirsi. In questo caso si ottiene il vantaggio della capitalizzazione della Società, della remunerazione dei soci, della maturazione del diritto alla detrazione fiscale.



14

# Schema del Processo




15

# Quali Attività?



16

# Logica dello Sviluppo





17

# La Compensazione del Credito

ELEMENTI GIURIDICI

**#ERRORE 5**

Non è un apporto



18

# Ermeneutica

## IL DL 179/2012

.....ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento

## LA CIRCOLARE 16/E

.....strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati



19

# Conferimento o Compensazione (1)

In sostanza il WFE si concretizza con un aumento di capitale sociale a pagamento. Tecnicamente si tratterebbe di un conferimento, del credito maturato nei confronti della startup per l'opera o i servizi resi, ovvero - più precisamente - mediante la compensazione di tale credito con il debito assunto in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento.

Tale operazione, si differenzia dal conferimento di opera e servizi.





20

# Conferimento o Compensazione (2)

Diversamente dal conferimento di credito, la compensazione in sede di aumento del capitale sociale, è bene specificarlo, non è espressamente disciplinata dalla legge, ma è ritenuta ormai generalmente ammissibile: la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass., 19 marzo 2009, n. 6711, in Notariato, 2011, 519) sono favorevoli alla sua ammissibilità.



21

# Conferimento o Compensazione (3)

Tale posizione è stata di recente confermata da una sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma (Trib. Roma, 6 febbraio 2017, in Giur. it., 2017, 1139) e anche i Consigli notarili vi hanno pienamente aderito. In relazione a questo schema di work for equity, la principale criticità è la necessità o meno della relazione giurata di stima che attesti il valore del credito da compensare.

22

# Perizia si. Perizia no (1)

In relazione a questo schema di work for equity, la principale criticità è la necessità o meno della relazione giurata di stima che attesti il valore del credito da compensare. La questione è dibattuta, ma sembra che, alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono formati sul tema ben prima dell'introduzione della disciplina del work for equity, vi siano argomenti per sostenere che, nel caso di aumento di capitale mediante compensazione per l'esecuzione di schemi di work for equity, la perizia non sia necessaria.

23

# Perizia si. Perizia no (2)

## PERIZIA SI

I sostenitori della necessità di una relazione giurata di stima che attesti il valore del credito da compensare con il debito da conferimento, fondano le proprie ragioni sull'applicazione analogica della disciplina del conferimento di credito verso terzi e sulla asserita necessità di evitare comportamenti elusivi della disciplina sui conferimenti in natura.



24

# Perizia si. Perizia no (3)

## PERIZIA NO

Altra dottrina ha però elaborato diversi argomenti contrari a tali posizioni.

Secondo tale secondo orientamento, la compensazione sarebbe, innanzitutto, una fattispecie diversa e non assimilabile a quella del conferimento del credito.


Nel conferimento di credito, il credito è vantato verso un terzo e le questioni principali sono quindi la consistenza del credito e la solvibilità del terzo. Nel caso della compensazione, vista la sua natura soddisfattoria, si può invece sostenere che la fattispecie sia piuttosto equiparabile al conferimento in denaro.

25


# Perizia no.

## LA NOSTRA BEST PRACTICE

Aderendo alla linea che trattasi di compensazione e non di conferimento abbiamo adottato una nostra best practice che si sostanzia nei seguenti punti eliminando la necessità di perizia (che si sostanzia in un risparmio sensibile per il cliente soprattutto quando il WFE è rivolto a diversi soggetti):



1- Parametri oggettivi  
del costo prestazione



2- Fascicolo notaio



3- Approvazione  
bilancio infrannuale



4- Delibera Aucap (non  
preventiva ma contestuale



5- Sottoscrizione e  
debito dei sottoscrittori



6- Compensazione del  
precedente credito

26

# Vantaggi

Aderendo alla linea che trattasi di compensazione e non di conferimento abbiamo adottato una nostra best practice che si sostanzia nei seguenti punti eliminando la necessità di perizia (che si sostanzia in un risparmio sensibile per il cliente soprattutto quando il WFE è rivolto a diversi soggetti):




1- Nessuna elusione della norma sui conferimenti in natura. (delibera post non è un bene)



2- Delibera contestuale alla compensazione



3- La compensazione del credito equivale a conferimento in denaro



4- In quanto tale da diritto alle agevolazioni fiscali sui conferimenti



5- Patrimonializzazione della società



6- (se rivolto ai soci) compensazione del lavoro svolto

27

# Conclusioni

I VANTAGGI IN DEFINITIVA SONO NUMEROSI E IMPORTANTI MA ANCHE I RISCHI E LE TRAPPOLE FISCALI, GIURIDICHE E CONTABILI OLTRE CHE CONCETTUALI

**Nel modulo 2 si parlerà di:  
COME SCRIVERE UN CONTRATTO**



27

# LIVE LAB: Question Time

